

FONDO PENSIONE SIRIO

Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL.

Via Aniene, 14 – 00198 ROMA

Sito: www.fondopensionesirio.it - e-mail: info@fondopensionesirio.it

Telefono: 06 85304736 - Fax: 06 8418118

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 165

Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la Covip il 01 luglio 2013)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti tre sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

La presente Nota informativa, redatta da SIRIO secondo lo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della Covip medesima.

SIRIO si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

FONDO PENSIONE SIRIO
Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL
Via Aniene, 14 – 00198 ROMA

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 165

SCHEDA SINTETICA.....

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....

Informazioni generali	Cosa succede in caso di decesso
Perché una pensione complementare	In quali casi puoi disporre del capitale
Lo scopo di SIRIO	prima del pensionamento.....
Come si costruisce la pensione complementare	Le anticipazioni
La struttura di governo del fondo	Il riscatto della posizione maturata
Quanto e come si versa.....	Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
Il TFR	I costi connessi alla partecipazione
Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro	I costi nella fase di accumulo
L'investimento	L'indicatore sintetico dei costi.....
Dove si investe	I costi della fase di erogazione.....
Attenzione ai rischi	Il regime fiscale
Le proposte di investimento	I contributi
Criteri di investimento	I rendimenti
a) come stabilire il tuo profilo di rischio..	Le prestazioni
b) le conseguenze sui rendimenti attesi ..	Altre informazioni
c) come modificare la scelta nel tempo ..	Per aderire
Le prestazioni pensionistiche.....	La valorizzazione dell'investimento.....
Cosa determina l'importo della tua prestazione.....	La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti
La pensione complementare	Il 'Progetto esemplificativo'
La prestazione in capitale	Reclami

FONDO PENSIONE SIRIO - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL

SCHEMA SINTETICA
(dati aggiornati al **01 luglio 2013**)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di Fondo Pensione SIRIO rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa e dello Statuto.

Presentazione di FONDO PENSIONE SIRIO

Elementi di identificazione

FONDO PENSIONE SIRIO – Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (per i pubblici dipendenti), ed ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (per i dipendenti privati).

FONDO PENSIONE SIRIO è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n.165 ed è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 Luglio 1999 e dell'Accordo fra l'ARAN, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria in data 01 Ottobre 2007.

Destinatari

Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori indicati nella fonte istitutiva. In particolare possono aderire al Fondo:

1. I lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri (solo dirigenza), nonché per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto part-time a tempo indeterminato;
- c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

2. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

- a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dell'accordo istitutivo ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;

- b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni.
- c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dell'accordo istitutivo, dipendenti dalle amministrazioni dei comparti Agenzie fiscali, Università ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, e per le relative aree dirigenziali, per i quali, in data 4 Ottobre 2012, è stato sottoscritto un accordo fra l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Organizzazioni Sindacali rappresentative.
- d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dell'accordo istitutivo, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;
- e) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dell'accordo istitutivo, dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati.

Per i destinatari lavoratori privati si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di Sirio, mentre, a norma dell'art. 23 comma 6 del d.lgs 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

FONDO PENSIONE SIRIO è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (per i pubblici dipendenti) e dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (per i dipendenti privati), consente all'iscritto di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota Informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso la sede del Fondo, presso i datori di lavoro e presso le sedi sindacali.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Progetto Esemplificativo standardizzato e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta al Fondo la spedizione dei suddetti documenti. In tal caso verranno addebitate al richiedente le relative spese.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra il Fondo e l'iscritto sono contenute nello Statuto, del quale raccomandiamo la lettura.

Recapiti utili

Sito internet del fondo: www.fondopensioneesirio.it

Indirizzo e-mail: info@fondopensioneesirio.it

Telefono: 06 85304736

Fax: 06 8418118

Sede legale: via Aniene, 14 – 00198 ROMA

Contribuzione

Le modalità di contribuzione al Fondo vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a Sirio contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro e comunque non oltre il terzo mese.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro privato decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato sottoscritto il modulo di adesione.

	Quota TFR	Contributo minimo a carico del lavoratore	Contributo minimo a carico del datore di lavoro	Quota incentivaz. ex legge 449/97	Decorrenza e periodicità
Dipendenti pubblici (D.Lgs. 124/1993)					
assunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a tempo determinato	100% (a)(b)	1% (g)	1% (g)		I contributi sono versati con periodicità mensile, entro il terzo mese successivo all'adesione. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro.
assunti prima del 1-gen-2001 (optanti)	28,94% (a)(c)	1% (g)	1% (g)	1,5% (d)	
Dipendenti privati (D.Lgs. 252/2005)					
Lavoratori occupati dopo il 28-apr-1993	100% (b)	1% (f) (h)	1% (f)		I contributi ed il TFR sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo alla data di adesione.
Lavoratori già occupati al 28-apr-1993	100% o 50% (e)	1% (f) (h)	1% (f)		

-
- (a)** Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente:
- presso INPS ex gestione INPDAP, con riferimento ai dipendenti iscritti all'istituto previdenziale ai fini TFS e TFR;
 - dal datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all'erogazione del TFS e del TFR.
- L'INPS o i datori di lavoro provvedono a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23/12/2005. Il trasferimento al fondo di queste somme rivalutate avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di lavoratori iscritti ai fini del TFS e del TFR all'INPS ex gestione INPDAP, il conferimento può avvenire alla cessazione del servizio, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'istituto previdenziale.
- (b)** Pari al 6,91% della retribuzione utile.
- (c)** In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione annua utile al calcolo del TFR, pari al 28,94% dell'accantonamento complessivo del TFR.
- (d)** Per questi lavoratori, se iscritti ai fini del TFS all'INPS ex gestione INPDAP, è stata prevista un'ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata da INPS ex gestione INPDAP secondo le modalità indicate al precedente punto (a).
- (e)** I lavoratori privati già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 50%, o in alternativa il 100%.
- (f)** Ai lavoratori privati è data facoltà di versamento del solo trattamento di fine rapporto senza contribuzione del lavoratore e del datore.
- (g)** La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni e dai lavoratori, è pari all'1% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Per i dipendenti e per le relative Aree Dirigenziali delle Amministrazioni Statali dei comparti Ministeri, Presidenza del Consiglio, delle Agenzie fiscali e degli Enti Pubblici non Economici che aderiscono:
- **entro il primo anno di operatività del Fondo**, il datore di lavoro versa al Fondo per 12 mesi un contributo complessivo aggiuntivo dell'1% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
 - **nel corso del secondo anno di operatività del Fondo**, il datore di lavoro versa al Fondo per 12 mesi un contributo complessivo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione utile al calcolo del TFR.
- (h)** Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare una misura maggiore.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione. La modifica dell'aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al Fondo entro il 15 Ottobre, la variazione avrà decorrenza dall'1 Gennaio successivo.

Opzioni di investimento

Attualmente **SIRIO** non ha ancora avviato la gestione delle risorse destinate agli investimenti. I contributi sono depositati presso il conto corrente di raccolta della Banca Depositaria, ed attribuiti alle posizioni

individuali degli iscritti. Il tasso di remunerazione del conto corrente è pari al tasso EURIBOR 1 mese – 0,10%. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di investire tali somme in strumenti di Pronti Contro Termine o di accantonarle in Conti di Deposito fino a quando non sarà completata la procedura della selezione dei gestori finanziari.

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	2,75 € a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. 2,75 € a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo, una tantum, all'atto dell'iscrizione di ciascun dipendente. 2,58 € a carico del datore di lavoro nel caso delle Università.
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	20,00 euro anno. La quota associativa annuale verrà prelevata in 12 ratei mensili dalle quote di contribuzione.
Indirettamente a carico dell'aderente:	
Commissioni di gestione e di banca depositaria Comparto:	Le commissioni di gestione e di banca depositaria saranno fissate nelle singole convenzioni quando il Fondo avvierà la gestione finanziaria e saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)

Anticipazione	Non prevista
Trasferimento	Non prevista
Riscatto	Non prevista
Riallocazione della posizione individuale	Non prevista
Riallocazione del flusso contributivo	Non prevista

(Indicatore sintetico dei costi

Comparto Garantito	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
	0,53%	0,25%	0,13%	0,03%

L'indicatore sintetico dei costi, elaborato secondo le indicazioni della Covip, rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro, ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (vedi: Nota Informativa, sezione "**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**").

ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

FONDO PENSIONE SIRIO - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo '**Il regime fiscale**').

Lo scopo di SIRIO

SIRIO ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte che il fondo ti offre.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta la somma da te accumulata nel tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella '**fase di erogazione**', cioè per tutta la tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento.

La struttura di governo del fondo

Aderendo a **SIRIO** parteciperai direttamente alla vita del fondo. In particolare, insieme agli altri iscritti, sei chiamato ad eleggere i componenti della assemblea dei delegati, la quale, a sua volta, procede alla nomina dei componenti degli altri organi.

E' importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) sono caratterizzati da una composizione "paritetica", vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.

Quanto e come si versa

Dipendenti pubblici:

*Il finanziamento di **SIRIO** avviene mediante i versamenti dei contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro.*

Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente:

- presso INPS ex gestione INPDAP, con riferimento ai dipendenti iscritti all'istituto previdenziale ai fini TFS e TFR;
- dal datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all'erogazione del TFS e del TFR.

L'INPS o i datori di lavoro provvedono a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23/12/2005. Il trasferimento al fondo di queste somme rivalutate avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di lavoratori iscritti ai fini del TFS e del TFR all'INPS ex gestione INPDAP, il conferimento avviene alla cessazione del servizio, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'istituto previdenziale.

Dipendenti privati:

Il finanziamento di SIRIO avviene mediante il conferimento del **TFR (trattamento di fine rapporto)** e, se l'aderente lo deciderà, anche mediante il versamento di contributi a suo carico e a carico del suo datore di lavoro.

Il TFR

Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda utile. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se scegli di aderire al Fondo e quindi di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma:

per i dipendenti pubblici sarà contabilizzato figurativamente in conto Fondo **SIRIO**. (**Nota:** per i dipendenti pubblici assunti prima dell'1.01.2001 la quota di TFR destinata al Fondo è del 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR). La rivalutazione del TFR in conto Fondo **SIRIO**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

per i dipendenti privati sarà versato direttamente al Fondo. La rivalutazione del TFR in conto Fondo **SIRIO**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. (**Nota:** i dipendenti privati con prima occupazione antecedente al 29.04.1993 possono utilizzare anche solo il 50% del TFR).

E' allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo '**Criteri di investimento**').

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a previdenza complementare **non è reversibile**; non potrai pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che nel caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare, **per i dipendenti privati** non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

Per i dipendenti pubblici in caso di adesione al Fondo sarà possibile ottenere anticipazioni sulla posizione contributiva reale maturata, con esclusione del TFR figurativo, per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. **paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’**).

Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro

L'adesione a **SIRIO** ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Hai però diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Difatti, oltre al TFR ti è richiesto di versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nella Scheda sintetica (per i soli lavoratori privati è possibile aderire a SIRIO con il conferimento del solo TFR). Nell'esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il **‘Progetto esemplificativo’**, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo **‘Altre informazioni’**).

Nella scelta della misura del contributo da versare a **SIRIO** devi avere quindi ben presente quanto segue:

- ✓ la misura del contributo a tuo carico non può essere inferiore a quella minima indicata;
- ✓ se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.

Attenzione: Gli strumenti che SIRIO utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. SIRIO non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. **‘Comunicazioni agli iscritti’**.

L'investimento

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento (quota di iscrizione una tantum e quota associativa annua), sono investiti **in strumenti finanziari** (come, ad esempio, azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita dal fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una ‘banca depositaria’, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

SIRIO non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla **COVIP**. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo

relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Ogni aderente deve essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è a suo carico. Ciò significa che il valore dell'investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della pensione complementare non è predefinito.**

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

Le proposte di investimento

SIRIO, nella fase di avvio attua una gestione monocomparto garantito.

Quando **SIRIO** avvierà la gestione multicomparto, ciascun comparto – mandato sarà caratterizzato da una propria combinazione di rischio - rendimento. Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto – mandato, un benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici elaborati da soggetti terzi, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei comparti – mandati.

COMPARTO GARANTITO

La costituzione del comparto garantito è in via di definizione. Una volta completate le procedure e gli adempimenti per la sua attivazione, saranno rese note le caratteristiche della garanzia operando i necessari aggiornamenti e modifiche della nota informativa.

La tua scelta di investimento

L'impiego dei contributi versati avverrà sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che **SIRIO** ti proporrà. Per la fase di avvio attuerà una gestione monocomparto garantito.

a) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio sopportabile, considerando, oltre alla personale propensione, anche altri fattori quali:

- ✓ l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
- ✓ la ricchezza individuale
- ✓ i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio assunto. In via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni nelle situazioni indicate al punto a).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi, fatta

eccezione per i flussi di TFR conferiti tacitamente per i quali il suddetto periodo minimo di permanenza non opera.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto di provenienza.

Le prestazioni pensionistiche

Dipendenti pubblici

SIRIO riconosce all'iscritto:

- pensione complementare di vecchiaia, al raggiungimento da parte dell'iscritto dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo;
- pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, comportante il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza e un minimo di almeno 15 anni di iscrizione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di SIRIO, tale periodo di iscrizione al Fondo è ridotto a 5 anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

L'anzianità di partecipazione che il lavoratore avesse maturato presso altri fondi pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da SIRIO ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni erogabili dal Fondo stesso.

Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.

Dipendenti privati

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da SIRIO è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che farai;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che potrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti saranno proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

Le prestazioni dei dipendenti pubblici, cui si applicano le disposizioni del DPCM 20.12.1999 e successive modificazioni, sono liquidate sulla base della somma dei montanti costituiti da:

1. contributi versati a **SIRIO** e i loro rendimenti;
2. accantonamenti figurativi per il TFR e un eventuale 1,5% aggiuntivo (per i soli dipendenti pubblici assunti prima del 01.01.2001, cosiddetti "optanti"; per questi lavoratori è stata prevista un'ulteriore quota di accantonamento pari all' 1,5% della base contributiva utile ai fini TFS) che sono accantonati figurativamente presso l'INPS ex gestione INPDAP, il quale provvede a contabilizzarli ed a rivalutarli secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata **una pensione complementare** ('rendita'), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la '**trasformazione**' del capitale in una rendita avviene applicando dei 'coefficienti di conversione' che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione **SIRIO** stipulerà apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione.

Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Cosa succede in caso di decesso

Dipendenti pubblici

In caso di decesso del lavoratore pubblico prima del pensionamento, la sua posizione individuale accumulata in **SIRIO** è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se viventi e fiscalmente a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale resterà acquisita al fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

Dipendenti privati

In caso di decesso del lavoratore privato prima del pensionamento, la sua posizione individuale accumulata in **SIRIO** sarà versata agli eredi ovvero alle diverse persone che sono state indicate dall'iscritto. In mancanza, la posizione individuale resterà acquisita al fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento, se sei iscritto al Fondo da almeno 8 anni, puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **SIRIO** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima abitazione per te o per i tuoi figli, ristrutturazione della tua prima casa).

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi, tuttavia, reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni che hanno comportato soluzione di continuità di iscrizione all'INPS ex gestione INPDAP.

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **SIRIO**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **SIRIO**.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il **DPCM** 20.12.1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, il riscatto della posizione individuale con riferimento a questi accantonamenti non può essere concessa fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell'iscrizione all'Inps ex gestione Inpdap.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che:

- per i dipendenti pubblici - abbia maturato almeno cinque anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di attività (che decorrono dalla autorizzazione all'esercizio) del Fondo stesso e successivamente a tale termine non prima di 3 anni;
- per i dipendenti privati - siano trascorsi almeno due anni dall'adesione a **SIRIO**.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

E' importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, poiché il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere trasferita la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell'iscrizione all'Inps ex gestione Inpdap.

I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi **i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **SIRIO** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Trovi indicati tutti i costi nella Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica.

Nell'esaminarli considera che **SIRIO** non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi che trovi indicati in Tabella tra le "Spese sostenute durante la fase di accumulo" sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.

Le "Spese direttamente a carico dell'aderente" sono fissate dall'organo di amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che

venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **‘Indicatore sintetico dei costi’**.

L’indicatore sintetico dei costi, elaborato secondo le indicazioni della Covip, è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **SIRIO**; gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi praticati da **SIRIO** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie).

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione complementare.

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **SIRIO** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

Dipendenti pubblici:

I limiti annui di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, sono il minore importo risultante tra:

- il 12% del reddito annuo complessivo
- 5.164,57 euro in valore assoluto
- Il doppio del TFR trasferito al Fondo per i redditi da lavoro dipendente.

Dipendenti privati:

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di **SIRIO** sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **SIRIO** godono di una tassazione agevolata. In particolare, la parte relativa ai contributi non dedotti e ai rendimenti ottenuti non è soggetta ad imposizione fiscale. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. Per i dipendenti privati le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo; inoltre le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo.



Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.

Altre informazioni

Per aderire...

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il '**Modulo di adesione**'.

La tua adesione decorre dalla data sottoscrizione del modulo. Sul sito di Sirio è possibile compilare il modulo di adesione, che ti consente, una volta compilato, di stampare tutte le copie del modulo necessarie per l'iscrizione, e che andranno inviate ai destinatari riportati su ciascuna copia. Prima di spedire il modulo, assicurati che siano presenti in ciascuna copia la tua firma oltre alla data, al timbro ed alla firma apposta dal datore di lavoro. Il versamento dei contributi avviene tramite il datore di lavoro. Successivamente alla ricezione del Modulo, **SIRIO** ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

Se sei un dipendente pubblico (amministrato dal MEF) puoi aderire compilando il modulo di adesione nel portale stipendi NoiPA previsto all'art. 1 comma 197 della legge n. 391/2004.

L'adesione del dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato antecedentemente al 1/01/2001 comporta la trasformazione del trattamento di fine servizio (TFS) in godimento in TFR.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori privati che conferiscano tacitamente il loro TFR: Sirio procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote il cui valore è differente in relazione al comparto di investimento. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio del Fondo per ogni comparto e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno del mese.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di ciascun comparto di **SIRIO** è reso disponibile sul sito web del Fondo.

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno ti verrà inviata una comunicazione contenente un aggiornamento su **SIRIO** e sulla tua posizione personale.

SIRIO mette inoltre a tua disposizione, nell'apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente a te mediante password personale, che ti verrà comunicata dal fondo successivamente all'adesione.

Ti invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

SIRIO si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa all'assetto del fondo potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione.

Il Progetto esemplificativo

Il 'Progetto esemplificativo' è uno strumento elaborato da **SIRIO**, secondo le istruzioni fornite da Covip, per fornire agli aderenti indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli risultanti dal 'Progetto esemplificativo'. Il Progetto, però, ti è utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Puoi costruire tu stesso il tuo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web del Fondo (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a **SIRIO**.

Reclami

Eventuali reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie attinenti il funzionamento di **SIRIO**, dovranno essere presentati in forma scritta e potranno essere indirizzati a:

Fondo SIRIO
Via Aniene,14
00198 - ROMA

oppure al fax: 06 8418118
oppure via e-mail all'indirizzo: info@fondopensionesirio.it

In tale sede, al fine di agevolare una gestione della lamentela secondo principi di tempestività, trasparenza, correttezza e buona fede, si rende opportuna una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a base del reclamo.

In ogni caso occorre specificare nell'oggetto l'avviso "Reclami".

Il reclamo è trattabile dal Fondo se:

- a) sia trasmesso per iscritto nelle modalità sopra indicate;
- b) il mittente e l'eventuale soggetto rappresentato siano riconoscibili e reperibili;
- c) il mittente risulti essere: un iscritto/amministrazione, un'associazione di consumatori, un'organizzazione sindacale, un istituto di patronato e assistenza sociale, uno studio legale, qualsiasi altro soggetto interessato non riconducibile alle precedenti categorie. Per presentare un reclamo per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dall'interessato. In tal caso il rappresentante deve indicare i dati del rappresentato e fargli controfirmare il reclamo, oppure allegare una copia dell'incarico conferito;
- d) abbia per oggetto presunte irregolarità, criticità, anomalie, disservizi o violazioni poste in essere dal Fondo o da terzi coinvolti nelle sue attività.

Il Fondo provvede a rispondere tempestivamente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Qualora non dovessi ritenerti soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte del Fondo entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgere un esposto alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ai seguenti recapiti:

- Via in Arcione n. 71 - 00187 Roma (RM) oppure
- Fax 06.69506306 oppure
- protocollo@pec.covip.it.

In questo secondo caso e secondo le indicazioni fornite dalla COVIP medesima, l'esposto dovrà contenere alcune informazioni essenziali, in assenza delle quali non potrà esser preso in considerazione dall'Autorità di Vigilanza.

In particolare, le informazioni da fornire sono le seguenti:

- la chiara indicazione del Fondo Pensione interessato;
- l'indicazione del soggetto che trasmette l'esposto;
- l'oggetto dell'esposto stesso.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la "guida pratica della trasmissione degli esposti alla Covip" sull'area informativa del sito della Commissione di Vigilanza: www.Covip.it.

Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione e trattazione dei reclami sono reperibili sul sito web del Fondo.

FONDO PENSIONE SIRIO - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL

**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare
aggiornato al 25 marzo 2013**

Gli organi del fondo

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale

Consiglio di amministrazione: è composto da 18 membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico (9 in rappresentanza dei lavoratori e 9 in rappresentanza dei datori di lavoro).

L'attuale consiglio di amministrazione, e l'attuale Collegio dei Sindaci è nominato direttamente in atto costitutivo per provvedere alle attività di avvio del Fondo e resterà in carica fino al raggiungimento della quota di 10.000 (diecimila) associati, quindi saranno svolte le elezioni, a cui parteciperanno gli associati, per la nomina dell'Assemblea dei delegati che, a norma di Statuto, provvederà alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione in carica per l'avvio del Fondo è così composto:

Giorgio Allegrini Presidente	Nato a Subiaco (RM) 05.05.1950	Designazione Organizzazioni Sindacali
Maurizio Bruschi Vice Presidente	Nato a Roma 06.02.1946	Designazione datoriale
Giuseppe Antola	Nato a Roma 30.11.1951	Designazione datoriale
Luigino Baldini	Nato a Piacenza 10.03.1950	Designazione Organizzazioni Sindacali
Giuseppe Belsito	Nato a Gaeta (LT) 11.05.1946	Designazione datoriale
Micaela Bernardini	Nata a Roma 05.02.1964	Designazione datoriale
Teodoro Raffaele Bilanzone	Nato a Spinazzola (BA) 01.10.1946	Designazione datoriale
Mauro Campana	Nato a Roma 02.01.1957	Designazione datoriale
Vincenzo Candalino	Nato a Napoli 21.12.1958	Designazione Organizzazioni Sindacali
Vincenzo Di Biasi	Nato a Bagnara Calabria (RC) 03.05.1958	Designazione Organizzazioni Sindacali
Luigi Maria Disanto	Nato a Catania 02.03.1972	Designazione datoriale
Silvano Franzoni	Nato a Brescia 18.04.1055	Designazione Organizzazioni Sindacali
Gerardo Infantino	Nato a Benevento 24.10.1964	Designazione Organizzazioni Sindacali
Camillo Linguella	Nato a Torre del Greco (NA) 20.04.1945	Designazione Organizzazioni Sindacali
Roberto Giovanni Marino	Nato a Roma 25.04.1957	Designazione datoriale
Adriano Petricca	Nato a Roma 24.03.1947	Designazione Organizzazioni Sindacali
Gabriele Uselli	Nato a Roma 05.08.1965	Designazione datoriale
Maurizio Vallone	Nato a Roma 05.09.1958	Designazione Organizzazioni Sindacali

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti.

Enza Amato Presidente	Nata a Roma 13.06.1970	Designazione datoriale
Alessandra Vasale	Nata a Venezia 01.04.1963	Designazione datoriale
Francesco Racanati	Nato a Bari 10.07.1973	Designazione OO.SS.
Lorenzo Spinnato	Nato a Padova 04.04.1963	Designazione OO.SS.
Paola Metta (supplente)	Nata a Roma 10.07.1978	Designazione OO.SS.
Vincenzo Caridi (supplente)	Nato a Melito di Porto Salvo (RC) 15.05.1964	Designazione datoriale

Responsabile del fondo: Maurizio Bruschi (membro del CdA)

Direttore del fondo: Luciano Buttaroni

Funzione di controllo interno: in corso di definizione

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a PREVINET SpA, con sede in via Enrico Forlanini n. 24 - 31022 - Preganziol - Località Borgo Verde (TV).

La banca depositaria

La banca depositaria di SIRIO è ICBPI, con sede in Corso Europa n. 18 - 20122 - MILANO.

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse sarà affidata a gestori professionali individuati da Fondo Pensione SIRIO attraverso gara.

La revisione contabile

L'incarico di controllo contabile è affidato al Collegio dei Sindaci.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nello **Statuto**.